



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 427 CSAT 33 del 09 maggio 2023

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

**Riunione del giorno 09 maggio 2023**

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

**Procedimento n. 117/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

SSD PRO FAVARA (AG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Vito Lupo.  
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Pro Favara – Don carlo Misilmeri del 30.04.2023.  
C.U. n. 414 del 02.05.2023

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la SSD Pro Favara impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato così come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che sia il preannuncio di reclamo sia i motivi non risultano sottoscritti né con segno analogico né con firma digitale con conseguente inammissibilità del proposto reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 118/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

FCD ATLETICO 1994 (CT) Avverso la squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Motta Matteo ed avverso l'ammenda di € 300,00.  
Campionato Promozione Play Off Gara: FCD Atletico 1994 – SSD SC Gela Calcio del 30.04.2023.  
C.U. n. 414 del 02.05.2023

Con tempestivo reclamo la FCD Atletico 1994 impugna le decisioni assunte dal GST, come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione sostenendo che il proprio tesserato nel corso della gara non ha mai usato espressioni a contenuto offensivo e/o minaccioso né nei confronti degli ufficiali di gara né nei confronti degli avversari.

Per quanto riguarda, poi, l'ammenda sostiene che quanto posto in essere dal pubblico è da addebitare a fatto e colpa della tifoseria del Gela e non già ad essa reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che il capo del reclamo riguardante la squalifica del calciatore sig. Matteo Motta è inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) C.G.S. Per quanto riguarda, poi, l'ammenda letti i rapporti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova in ordine al comportamento del pubblico, si rileva che nel corso della gara i sostenitori dell'Atletico 1994 sputavano ripetutamente e lanciavano piccoli sassi nei confronti dell'AA2 per come dallo stesso riportato nel referto.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione stante i precedenti specifici.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte inammissibile e in parte infondato e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 maggio 2023**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA